



**COMUNE DI GAMBETTOLA**  
Provincia di Forlì – Cesena

**ORDINANZA N° 40 DEL 18/08/2022**

**SETTORE: ASSETTO DEL TERRITORIO**  
**Ufficio: Tecnico Servizio Lavori Pubblici**

**OGGETTO:**

TRATTAMENTI ADULTICIDI STRAORDINARI CONTRO LA ZANZARA  
COMUNE DEL GENERE CULEX PER LA  
PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE.

**SINDACO**

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna Prot. 0735716.U del 10/08/2022 ad oggetto "Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'evidenza di circolazione virale in aree del territorio della provincia di Forlì-Cesena";

Vista la successiva comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna prot. n. 2022/0222533/P del 11.08.2022 ad oggetto "Indicazioni operative a seguito di evidenza di circolazione del virus West Nile" contenente anche la proposta di adozione di ordinanza sindacale;

Rilevato che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare appartenenti al genere Culex, che si sviluppano in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alle zanzare tigre con cui condividono molti focolai larvali;

Considerato che nel Comune di Gambettola è vigente la seguente ordinanza sindacale:

- n. 32 del 31.05.2022 "REVOCA ORDINANZA N. 7 DEL 29/05/2010 E CONTESTUALE EMISSIONE DI NUOVA ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED, IN PARTICOLARE, DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX SPP.)", i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato altresì che per la prevenzione dell'infezione da virus West Nile si rende necessario conseguire la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare attuando rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale ed effettuando interventi straordinari preventivi con adulticidi dove siano in determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteorologiche;

Ritenuto altresì di procedere conformemente a quanto indicato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e s.m.i.;

Visto l'art. 117 del D.Lgs 31.03.1998, n. 112;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il "Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi 2022" della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 531 del 11/04/2022;

## ORDINA

A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone (manifestazioni con presenze di 200 partecipanti) all'aperto nelle ore serali, in aree non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi, è fatto obbligo di:

- 1) effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi nel rispetto delle modalità indicate nelle "Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare" reperibili al link <https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici>
- 2) affidare l'esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore
- 3) affiggere nell'area interessata con almeno 48 ore di anticipo cartelli informativi alla cittadinanza che riportino la data e l'ora del trattamento e le misure di sicurezza a cui attenersi
- 4) dare comunicazione preventivamente del luogo e della data del trattamento all'Associazione Romagnola Apicoltori al seguente indirizzo e-mail: [info@arapicoltori.com](mailto:info@arapicoltori.com) e all'Associazione Forlivese Apicoltori all'indirizzo e-mail [afapicoltori@gmail.com](mailto:afapicoltori@gmail.com) per l'adozione delle misure necessarie alla tutela delle eventuali arnie presenti.

## AVVERTE

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione delle indicazioni della Regione Emilia-Romagna e del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna;
- che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regione Emilia-Romagna n. 21/1984 e dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;

## DISPONE

- alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti

- la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti straordinari adulticidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso la sede della manifestazione a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto
- l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso fino al 31 ottobre 2022, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteorologiche

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg.

Gambettola, 18/08/2022

SINDACO

MARIA LETIZIA BISACCHI / Intesi Group  
S.p.A.

*Firmato digitalmente*